

II AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DEI PASCOLI DEL DEMANIO CIVICO DELL'AQUILA CAPOLUOGO - ANNO 2026

VISTO la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 05/06/2023, con all'oggetto l'approvazione definitiva del regolamento per la disciplina dei pascoli del Comune dell'Aquila

SI RENDE NOTO

a tutti gli allevatori residenti nel Comune dell'Aquila, in uno dei territori gestiti dalle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico e nei Comuni limitrofi ai pascoli del Demanio dell'Aquila capoluogo, titolari di azienda zootecnica con sede invernale e codice ASL di stalla nel Comune dell'Aquila e nei Comuni limitrofi ai pascoli del Demanio dell'Aquila capoluogo, di far pervenire le proprie manifestazioni d'interesse per l'assegnazione del pascolo per l'anno 2026.

L'allevatore, ammesso ad utilizzare i pascoli, deve essere in condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione.

Le istanze, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato n.3*) messo a disposizione dall'Amministrazione nella forma di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., vanno compilate in ogni loro parte, complete degli allegati, a pena di inammissibilità, ed inviate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo ambiente@comune.laquila.postecert.it, entro e non oltre **le ore 24:00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione**, specificando **obbligatoriamente** all'oggetto, **"RICHIESTA PASCOLI 2026"**.

L'istanza deve riportare:

- a. le proprie generalità, residenza, titolare della ditta, sede della ditta, numero di telefono, e-mail e PEC;
- b. i riferimenti dell'attività indicando partita IVA, codice ASL e iscrizione alla C.C.I.A.A. se presente;
- c. il numero di capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie ed età;
- d. l'avvenuta applicazione del microchip quale sistema di identificazione;
- e. la località richiesta con indicazione della posizione;
- f. allegare alla domanda la copia del registro di stalla ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- g. la copia del Manuale di Buone Prassi Igieniche;
- h. il numero dei cani, anch'essi microchippati, ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli animali;

- i. dichiarare l'impegno a versare il 100% della concessione pascolo per l'anno in corso, tramite pagoPA dell'ente prima di ritirare la concessione;
- j. dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

Nell'istanza dovrà essere indicato il demanio di riferimento per l'esercizio del diritto di uso civico di pascolo tra quelli facenti parte del Demanio dell'Aquila capoluogo individuati nell'elenco allegato al presente avviso (*Allegato n. 2*).

L'amministrazione, prima dell'assegnazione, si riserva di controllare la veridicità di quanto auto dichiarato, inoltre compirà le dovute verifiche, così come da normativa vigente, in merito al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla regolarità fiscale. Inoltre, prima dell'assegnazione il Comune dell'Aquila richiederà per ciascun beneficiario il certificato antimafia, ai sensi dell'art. 28 della legge 17/10/2017 n. 161.

Il conduttore si impegna a pagare l'utilizzo dei pascoli secondo le tariffe vigenti per l'anno 2025 come di seguito specificate:

- € 20,00 per ettaro di pascolo di alta montagna, al netto delle tare;
- € 25,00 per ettaro di pascolo media montagna, al netto delle tare;

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, prima della firma del contratto di concessione, accedendo alla piattaforma pago-PA presente sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila, nella sezione "servizi on line" specificando come casuale "**Concessione pascoli annualità 2026 – Nome e Cognome**";

Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. e la conversione numero capi UBA avviene mediante i seguenti criteri:

- equino di età superiore a 2 anni = 1 UBA
- bovino adulto di età superiore ai 2 anni = 1 UBA
- bovino da 6 mesi ai 2 anni di età = 0,6 UBA
- bovino di meno di 6 mesi di età = 0,4 UBA
- ovini, caprini di età superiore ai 6 mesi = 0,15 UBA

La densità di pascolo intesa come il rapporto tra il carico di bestiame (U.B.A.) e la superficie assegnata (Ha) deve essere compresa tra lo 0,3 e lo 0,8 UBA/Ha per stagione di pascolamento.

È fatto assoluto divieto di fare sub concessioni, a pena di decadenza del rapporto di concessione.

In caso di più richieste concorrenziali nello stesso sito demaniale e di incapienza del numero di capi tra due o più allevatori richiedenti, l'assegnazione viene effettuata riconoscendo priorità agli allevatori che:

1. sono naturali residenti nel Comune dell'Aquila e titolari di azienda zootecnica con sede invernale nel Comune dell'Aquila con codice ASL di stalla nel Comune dell'Aquila, in uno dei territori non gestiti dalle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico;
2. sono iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune dell'Aquila da più anni e, (in caso di uguali anni di residenza) inoltre, nell'ordine di priorità, sono titolari di azienda zootecnica con sede invernale e codice di stalla:
 - a. nel Comune dell'Aquila,
 - b. in uno dei territori gestiti dalle Amministrazioni Separate,
 - c. nei Comuni limitrofi;
3. risultano assegnatari, del territorio pascolivo richiesto, nella precedente annualità favorendo quindi i principi di miglioramento e di gestione del patrimonio pascolivo;
4. appartengono a consorzi agroalimentari di filiera corta.

Le richieste degli allevatori che presentano già un rapporto UBA/Ha ricompreso nel range 0,3-0,8, raggiunto tenendo conto delle concessioni del Comune dell'Aquila oltre alle concessioni di altri Enti, tra cui anche le ASBUC/ADUC presenti sul territorio, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui, dopo aver soddisfatto le richieste di allevatori che non risultano avere ancora concessioni e /o assegnazioni da alcun Ente, risulterà ulteriore disponibilità. Tale assegnazione verrà gestita garantendo un rapporto UBA/Ha il più omogeneo possibile tra gli allevatori richiedenti, sempre restando nel range 0,3 – 0,8.

Il pascolamento può avvenire dal 1° maggio al 15 novembre come specificato nelle "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale" in vigore, approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 19 del regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, così distinto:

- tra 900 e 1.200 m s.l.m.: dal 1° maggio al 15 novembre;
- tra 1.200 e 2.100 m s.l.m.: dal 10 giugno al 30 ottobre;
- 2.100 non è ammesso il pascolo salvo diverse previsioni localmente disposte dal Comune.

L'immissione degli animali al pascolo può avvenire soltanto dopo che l'allevatore ha ricevuto e firmato il contratto di concessione e successivamente agli adempimenti previsti quali la comunicazione della data di monticazione almeno 10 giorni prima agli organi preposti oltre ai dati anagrafici dei custodi, ai dati anagrafici del responsabile del pascolo e all'elenco dei cani con relativo microchip.

Il Conduttore si impegna al rispetto degli obblighi di profilassi veterinaria e congiuntamente alla domanda di monticazione andrà consegnata la documentazione attestante il nulla osta sanitario degli animali da immettere nei pascoli.

Il Conduttore si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima la data di demonticazione.

Il Conduttore è autorizzato ad utilizzare i terreni assegnati per le istanze ed agevolazioni previste dai Regolamenti Comunitari, Leggi Nazionali e Regionali in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

È fatto obbligo ai Conduuttori di sorvegliare, in proprio o tramite persona di fiducia, il bestiame al pascolo sul terreno assegnato. I proprietari e i conduuttori del bestiame immesso al pascolo sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dal Regolamento Comunale, dal Regolamento Forestale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3 del 04 gennaio 2014 e dal *"Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo"*, decreto del 12 novembre 2015 n. 7/Reg. In caso di accertato stato di omessa sorveglianza del bestiame, le Amministrazioni disporranno la revoca immediata della concessione con obbligo per il Conduuttore dell'abbandono immediato dei pascoli, fermo restando l'obbligo del pagamento.

Il conduuttore si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 52 dell'11 maggio 2018 *"Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016"* normativa nazionale che garantisce la tutela sanitaria del bestiame e previene la diffusione di malattie infettive trasmissibili attraverso materiale seminale; nello specifico, l'art. 7 comma 6 esplicita che **è severamente vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie equina e suina e la monta pubblica naturale per la specie suina.**

Inoltre, in riferimento all'attività pascoliva nel demanio di Santogna si precisa che **è severamente vietato il pascolo nei boschi in fase di rigenerazione** così da proteggere gli alberi giovani dal danneggiamento e garantire la continuità del bosco (Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 e Prescrizioni di Massimo di Polizia Forestale PMPF).

La violazione di qualsiasi disposizione contenuta nel presente disciplinare, come anche la violazione delle leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di pascolo, nei vari aspetti, saranno considerate di esclusiva ed assoluta responsabilità del Conduuttore e potranno determinare l'esclusione dal pascolamento. Lo stesso si impegna a rispettare tutte le istruzioni, norme e regolamenti vigenti in materia, rispondendo in proprio dei danni arrecati a terzi dal proprio bestiame e sollevando pienamente le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità civile o penale per danni e/o infortuni che potranno derivare alla propria struttura organizzativa, ai suoi dipendenti ed a terzi, nella conduzione del pascolo.

L'Amministrazione potrà controllare in qualsiasi momento il rispetto del presente disciplinare per proprio conto o con l'ausilio delle autorità competenti.

Il presente avviso sarà inserito all'albo pretorio online dell'Ente, unitamente al modulo di domanda e all'elenco dei territori pascolivi consultabile sul sito www.comune.laquila.it.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio Politiche Agro-Silvo-Pastorali al seguente indirizzo mail: mariagrazia.lepidi@comune.laquila.it.

L'Aquila

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Galassi